

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Mario Pezzati, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI GIOVANNI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Sangiovese 1927 ed all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. SS S. Aniello), MAURO NIGI (dirigente della Soc. AC Sangiovese 1927) E DELLE SOCIETA' AC SANGIOVANESE 1927 E SS S. ANIELLO (nota n. 1253/251pf09-10/AM/AA/ac del 24.9.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Di Giovanni perché, in costanza di tesseramento con la Società Aniello, aveva partecipato nella squadra della Società San Giovanni 1927 alla gara San Giovanni 1927 B – Arezzo del 31 maggio 2009, valida per il 12° Torneo Città di Figline, senza essere munito del nulla osta della Società di appartenenza, previsto dal Regolamento del Torneo per l'utilizzazione dei calciatori in prestito.

Contestata al calciatore la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, stesso Codice, la Procura Federale ha conseguentemente deferito il Sig. Mario Nigi, quale dirigente accompagnatore della squadra San Giovanni 1927 B, che aveva sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, per violazione degli stessi articoli di cui sopra, nonché la Società San Giovanni 1927 e la Società Aniello, entrambe a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

La Società Aniello, a mezzo di lettera firmata dal Presidente, ha dedotto che il calciatore Di Giovanni aveva partecipato alla gara in oggetto a totale insaputa della Società stessa, che pertanto non aveva alcuna responsabilità al riguardo e che doveva per l'effetto essere prosciolta.

Alla riunione odierna, sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del difensore di fiducia, la Società Sangiovese 1927.

Quest'ultima ha chiesto il proscioglimento, deducendo di aver tesserato il calciatore a far data dal 6 marzo 2009, per cui egli aveva titolo di partecipare alla gara del 31 maggio 2009.

E' stata acquisita agli atti del procedimento la certificazione dell'ufficio tesseramento, riportata nell'anagrafe federale, dalla quale risulta che il calciatore Di Giovanni Vincenzo è tesserato per la Società AC San Giovanni 1927 dalla data sopra evidenziata.

Egli, pertanto, ha regolarmente partecipato alla gara in oggetto.

La registrazione del tesseramento è avvenuta soltanto il 15 ottobre 2009 e ciò ha indotto la Procura Federale al deferimento in oggetto.

P.Q.M.

proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FILOMENO IACIOFANO (all'epoca del fatto Amministratore unico della Soc. Teramo Calcio SpA) (nota n. 1378/68pf09-10/GT/dl del 23.9.2009).

La Commissione, esaminati gli atti relativi al deferimento di Sergio Filomeno Iaciofano, all'epoca dei fatti amministratore unico della Società Teramo Calcio Spa dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo e pertanto non ammessa al Campionato di seconda divisione; ritenuto ammissibile il deferimento, essendo Iaciofano tesserato all'epoca dei fatti tesserato, in quanto Amministratore Unico della Società; osserva quanto segue.

La Commissione tesseramenti, a seguito di reclamo inoltrato dal calciatore Girolamo D'Alessandro, tendente a ottenere l'annullamento della risoluzione contrattuale intercorsa con il Teramo Calcio Spa, in quanto basata su documentazione recante la firma apocriфа del calciatore, acclarata la fondatezza del reclamo, previa declaratoria di nullità della impugnata risoluzione contrattuale, trasmetteva gli atti alla Procura Federale, la quale provvedeva a deferire l'Amministratore unico della predetta Società Teramo Calcio Spa Sig. Iaciofano Sergio Filomeno.

Alla riunione odierna è comparso il solo Procuratore Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Iaciofano.

A giudizio della Commissione il deferimento è fondato.

Le indagini condotte dalla Procura Federale appaiono conclusive in ordine alla responsabilità del deferito. In particolare, le dichiarazioni rese dal D'Alessandro che, innanzi al Procuratore, ha ancora una volta negato di aver mai sottoscritto l'accordo consensuale di risoluzione del contratto che lo legava alla Teramo Calcio Spa, appaiono decisive anche perché il confronto fra la firma rilasciata dal calciatore innanzi al Procuratore e quella apposta in calce al simulato accordo consensuale appaiono *ictu oculi* talmente difformi da non richiedere alcuna ulteriore indagine.

La responsabilità di Iaciofano appare pertanto evidente e integra la violazione degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 11, CGS in relazione agli artt. 21, comma 3, e 117, comma 1 e 2, NOIF.

P.Q.M.

infligge al Sig. Iaciofano Filomeno Sergio la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno).

(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CAFASSO (Vice Presidente della Soc. ASD Pianura), ARMANDO CAFASSO E FRANCO CAFASSO (dirigenti della Soc. ASD Pianura) E DELLA SOCIETA' ASD PIANURA (nota n. 1354/1165pf08-09/AM/ma del 22.9.2009).

Il Procuratore Federale, con atto del 22 settembre 2009, deferiva i Sigg. Capasso Antonio, Vice-Presidente della ASD Pianura, Capasso Armando e Franco dirigenti della stessa Società, oltre la Società stessa, per rispondere il Vice-Presidente e i due dirigenti della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva; la società ASD

Pianura di violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

La Procura Federale, letta sul giornale "il Golfo" la notizia riguardante episodi di violenza che coinvolgevano alcuni dirigenti della ASD Pianura accaduti immediatamente dopo la gara Ischia Isola Verde-Pianura del 3.05.2009, dava inizio a una indagine a seguito della quale venivano sentite le parti interessate e acquisiti atti di P.G. relativi all'intervento di personale del Commissariato di Ischia, presente sul posto.

I deferiti, tramite il proprio difensore hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, in via preliminare, chiedono la sospensione dell'attuale procedimento in attesa della definizione di quello penale istauratosi a carico dei medesimi soggetti a seguito di informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli dal Commissariato di Ischia. Nel merito i deferiti chiedono di essere prosciolti negando di aver posto in essere atti di violenza e tantomeno di essere incorsi nella violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per Capasso Antonio, dell'inibizione di mesi 3 (tre) per Capasso Armando e Franco e dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per la Società ASD Pianura, nonché i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle conclusioni già formulate.

La Commissione, quanto alla richiesta pregiudiziale di sospensione del procedimento, osserva che essa non può trovare accoglimento, essendo i due procedimenti del tutto autonomi e pertanto ininfluenti l'uno sull'altro.

Nel merito, la Commissione ritiene ampiamente provati i fatti esposti nell'atto di deferimento. In particolare determinante appare l'informativa redatta dal personale della Polizia di Stato, intervenuto immediatamente, perché presente e quindi in grado di riferire fedelmente l'accaduto.

Il fatto stesso di essere ricorsi all'uso delle manette nei confronti di Capasso Armando è indicativo di una situazione di indubbia gravità, venutasi a creare per l'aggressività dimostrata dai tre deferiti, la responsabilità dei quali trova assoluta conferma negli atti di P.G.

I fatti così come riferiti dal personale della Polizia di Stato, a prescindere dalla loro valenza sotto il profilo penale, integrano, comunque, la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in quanto evidenziano un comportamento assolutamente deprecabile e censurabile, perché tenuto in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità che debbono sempre informare gli appartenenti all'organizzazione federale.

Trattandosi di un fatto di non trascurabile entità appare conforme alla gravità degli atti posti in essere infliggere a Capasso Antonio, anche per la carica rivestita, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), a Capasso Armando quella dell'inibizione per mesi 3 (tre) per l'attenuata responsabilità di essere intervenuto in aiuto del padre, e a Capasso Franco quella dell'inibizione per mesi 2 (due) per la minore partecipazione ai fatti.

Alla responsabilità del Vice-Presidente Capasso Antonio consegue quella della ASD Pianura, a titolo di responsabilità diretta.

P.Q.M.

infligge a Cafasso Antonio la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), a Cafasso Armando quella dell'inibizione per mesi 3 (tre), a Cafasso Franco quella dell'inibizione per mesi 2 (due) e alla Società ASD Pianura quella dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).

(325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CAPOZUCCA (dirigente Genoa Cricket and FC SpA), FOUZI AHMAD HADJ (Presidente AS Lucchese Libertas Srl) E DELLE SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS Srl E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4074/602sexies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008).

Con provvedimento del 10.4.2008, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione:

- Fabrizio De Poli, all'epoca dei fatti dirigente della AS Lucchese Libertas e iscritto all'Albo A.DI.SE., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, e dell'art. 8, comma 1, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, co. 1, CGS) per essersi avvalso del Sig. Capozucca, soggetto inibito, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento – effettivamente concretizzatosi alla fine del mese di gennaio 2007 – del Sig. Salvatore Aurelio dal Genoa Cricket and FC Spa alla AS Lucchese Libertas, nonché per avere, in occasione della audizione resa innanzi alla Procura Federale, affermato di essere stato nella stagione 2006/07 un mero consulente di mercato del Presidente della A.S. Lucchese Libertas, laddove, invece, risulta essere stato il Direttore Generale della A.S. Lucchese Libertas Srl;
- Stefano Capozucca, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. e) CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a), CGS) per avere rappresentato la Società di appartenenza nel periodo di espiazione della sanzione della inibizione e dell'art. 8, comma 1, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, CGS) e per avere rivestito la qualità di concorrente necessario nell'attività del De Poli, nonché per avere, in occasione della audizione resa innanzi alla Procura Federale, affermato di non avere avuto alcun colloquio incontro con il Sig. De Poli;
- Fouzi Ahmad Hadj, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della AS Lucchese Libertas Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF per non aver comunicato alla Lega di Serie C la variazione relativa al tesseramento del Sig. De Poli nella suddetta qualità;
- la AS Lucchese Libertas Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 1a) del Sig. de Poli ed a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 3) del Sig. Fouzi Ahmad Hadj;
- il Genoa Cricket and FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alla condotta sub 2a) del Sig. Capozucca.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno sostanzialmente concluso per il proscioglimento dagli addebiti e in particolare il De Poli, in subordine, ha richiesto l'applicazione dell'art. 24 CGS per la collaborazione prestata nel corso delle indagini.

Alla riunione dell'11.7.2008, il Procuratore Federale ha formalmente specificato il capo di incolpazione nei confronti dei deferiti i quali hanno chiesto termini a difesa, la cui concessione ha determinato il rinvio all'odierna riunione.

Preliminarmente, il Sig. de Poli ha concordato la sanzione con la Procura Federale, ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS (come da CU N°. 4 in data 11.7.2008).

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale oltre al difensore del Sig. Stefano Capozucca e della Società Genoa Cricket and FC Spa, il quale, accordandosi con la Procura Federale, ha presentato una proposta di patteggiamento.

In proposito, la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti Sig. Stefano Capozucca e la Società Genoa Cricket and FC Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Stefano Capozucca: sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a giorni 20 e € 10.000,00 (diecimila/00); pena base per la Società Genoa Cricket and FC Spa: sanzione dell'ammenda di € 21.000,00 (ventunomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a € 10.000,00 (diecimila/00)”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Sig. Stefano Capozucca;
- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società Genoa Cricket and FC Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Nel prosieguo, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità e l'inflizione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Fouzi Ahmad Hadj, mentre ha rilevato l'improcedibilità del deferimento nei confronti della Società AS Lucchese Libertas Srl.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva quanto segue.

Il deferimento trae origine da intercettazioni telefoniche di due colloqui intercorsi, in data 16.1.2007, alle ore 14.33 e 16.42, tra il Sig. Luciano Moggi ed il Sig. Stefano Capozucca, in ordine al trasferimento del calciatore Salvatore Aurelio dal Genoa alla Lucchese, trattativa nella quale sarebbe intervenuto il Sig. De Poli. Quest'ultimo, sentito dalla Procura

Federale il 22.1.2008, ha dichiarato che, all'epoca dei fatti sarebbe stato solamente un consulente esterno della Lucchese e che, in questa veste, ha trattato il calciatore con Stefano Capozucca, contattandolo più volte telefonicamente e incontrandolo al campo di allenamento del Genoa. Ha infine chiarito di conoscere personalmente da anni sia il Capozucca sia il calciatore Aurelio e, per tale motivo, di non avere bisogno dell'intermediazione del Sig. Moggi.

Il Sig. Capozucca, nel corso dell'audizione dell'1.2.2008, ha invece negato sia i contatti con il Presidente della Lucchese sia la trattativa con il Sig. De Poli, limitandola, unicamente, a una telefonata ricevuta dallo stesso il quale, in seguito, avrebbe definito il trasferimento con i dirigenti del Genoa.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che tra il Sig. De Poli e il Sig. Capozucca siano effettivamente intercorsi dei contatti riguardanti il Sig. Salvatore Aurelio, effettivamente concretizzatisi con il passaggio del calciatore alla Lucchese.

Sta di fatto che le posizioni dei deferiti, attesa la pluralità di contestazioni, devono essere trattate valutando anche i comportamenti di chi è formalmente uscito dal procedimento concordando la pena, attesi i legami esistenti tra i protagonisti della vicenda.

► De Poli Fabrizio: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini, risulta che lo stesso rivestiva la posizione di Direttore Generale dell'AS Lucchese Libertas Srl. Posto che la sua nomina, sebbene non ufficiale, è stata largamente divulgata, senza alcuna smentita o rettifica da parte della Società di appartenenza, anche dal sito ufficiale della Lucchese, è innegabile che lo stesso abbia agito rappresentando la Società nella trattativa volta al trasferimento del calciatore Aurelio, relazionandosi direttamente con il Sig. Capozucca, all'epoca dei fatti inibito. Tale contegno ha integrato la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, comma 1, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS).

Prive di pregio erano comunque le deduzioni difensive del deferito che riteneva non integrato l'illecito, attesa l'inefficacia delle trattative intercorse a definire l'accordo, alla luce della carenza di potere dei soggetti di che trattasi. A tale riguardo, si evidenzia che la norma violata punisce il semplice contatto, restando irrilevante sia il suo concretizzarsi in un accordo sia l'invocata carenza di potere.

► Fouzi Ahmad Hadj: ritenuta accertata l'assunzione di fatto del Sig. de Poli nella qualità di Direttore Sportivo della Lucchese, è indubbio che la omessa comunicazione alla lega di serie C del tesseramento dello stesso integra la violazione contestata al Presidente.

► AS Lucchese Libertas Srl: nelle more del procedimento alla Società in questione è stata revocata l'affiliazione e non risulta che il titolo sportivo sia stato assunto da altra compagine.

► Capozucca Stefano: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate dal De Poli, risulta che il deferito, nel periodo di espiazione della sanzione, continuava a svolgere attività rilevante per l'ordinamento sportivo, che non si è limitata, come lo stesso ha prospettato, a una semplice telefonata, ma si è articolata attraverso una serie di incontri con il De Poli. La prova su tale punto deve ritenersi raggiunta sia alla luce del contenuto del colloquio con il Sig. Moggi, che tradisce la natura attiva del ruolo rivestito dal Capozucca nella vicenda di che trattasi, sia in virtù delle dichiarazioni rese dal De Poli, della cui verosimiglianza non si dubita trovando riscontro proprio nel colloquio intercettato.

Tale fatto ha integrato la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, comma 1, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS).

Al riguardo, prive di pregio sono le difese con le quali il deferito, oltre a negare genericamente l'esistenza di contatti con il De Poli, sostiene la inesistenza, all'epoca dei fatti, di una norma che sanzionasse il comportamento specificamente previsto dalla novella del CGS. Contrariamente a quanto ritenuto, la Giustizia Sportiva, con giurisprudenza consolidata e normativamente orientata, ha sempre ritenuto illecita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS in raccordo con le altre disposizioni applicabili alle singole fattispecie, la condotta di chi, sebbene inibito, continuasse ad operare in ambito federale, in quanto la sanzione di che trattasi, anche letteralmente, impedisce che il soggetto colpito dalla stessa compia una qualsiasi attività, determinandone una incapacità assoluta in ordine allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C. e, quindi, ancor di più di quelle aventi rilevanza esterna che si concretizzano in atti o fatti rilevanti per l'Ordinamento, ancorché portati, solo a livello formale, a compimento da terzi.

Se fosse valida l'interpretazione del deferito, ci si troverebbe in presenza di una inibizione condizionata ovvero di una limitazione tacita dell'incapacità che non solo non è prevista da alcuna norma ma sarebbe addirittura in contrasto con i principi ispiratori dell'Ordinamento sportivo – sanciti nell'art. 1, CGS – ai quali tutti i tesserati devono conformarsi.

Ritenendo raggiunta la prova della commissione degli illeciti contestati, ne deriva che il deferimento deve essere accolto.

P.Q.M.

Per tali motivi, dichiara il non doversi procedere nei confronti dell'AS Lucchese Libertas Srl e delibera di infliggere la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Fouzi Ahmad Hadj.

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VLADAN LAZIC (calciatore attualmente tesserato ASD Pordenone e già tesserato per la Soc. Altamarca Montegroup), LUCA COSTANTINI E MARIO BRANCALEONE (dirigenti della Soc. ASD Serialpes Futsal) E DELLE SOCIETA' ALTAMARCA MONTEGROUP E ASD SERIALPES FUTSAL (nota n. 1472/153pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

Il calciatore Vladan Lazic, in costanza di tesseramento con la Società Altamarca Montegroup, aveva partecipato con la Società Serialpes Futsal a cinque gare del Campionato Nazionale serie B, girone B, di Calcio a 5 stagione sportiva 2008/2009.

Il fatto veniva denunciato all'Organo inquirente dal Presidente della ASD Petrarca Padova, sicché la Procura Federale, accertata l'irregolarità e constatato che le distinte dei calciatori della Società Serialpes Futsal relative alle gare contestate erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra Luca Costantini e Mario Brancaleone, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore, Vladan Lazic, i dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleoni, la Società Serialpes Futsal, contestando al calciatore e ai dirigenti la violazione degli artt. 1, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 10, comma 2 e 6, stesso Codice, nonché la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS in relazione all'art. 1, comma 5, stesso Codice.

Veniva altresì deferita la Società Altamarca Montegroup a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per la responsabilità contestata al proprio calciatore.

Nessuno dei deferiti ha contro dedotto, sicché, all'odierna riunione, la Procura Federale, richiamato il deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il calciatore Vladan Lazic la squalifica per 5 (cinque) gare, per i dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleoni l'inibizione per anni 1 (uno) ciascuno, per la Società Serialpes Futsal la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società Altamarca Montegroup l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, ultimo inciso, CGS, le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9 si applicano anche a Società, dirigenti e tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte.

Il caso in esame rientra in questa fattispecie.

Di conseguenza, le sanzioni previste dalla norma sono per le Società a cui è contestata la responsabilità oggettiva quelle delle lettere c), g), h) ed i) dell'art. 18, comma 1, CGS; per i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci quelle di cui all'art. 1, comma 5, CGS, cioè la sanzione della inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

La facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell'automatismo, è demandata all'Organo Giudicante.

Nel caso in questione, appare equo sanzionare il calciatore Vladan Lazic con la squalifica per 5 (cinque) gare effettive, pari al numero di gare a cui egli partecipò senza averne titolo; i dirigenti Luca Costantini e a Mario Brancaleone con l'inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; la Società ASD Serialpes Futsal con la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

Quanto al deferimento della Società Altamarca Montegroup, per la quale all'epoca dei fatti il calciatore Vladan Lazic risultava tesserato, si osserva quanto segue.

Appare evidente che la Società deferita sia parte lesa dal comportamento del tesserato. Essa, difatti, non solo non ha potuto avvalersi della prestazione sportiva del calciatore Lazic per esclusiva colpa di quest'ultimo, subendone di conseguenza un potenziale danno, ma si è vista altresì esposta al rischio di ulteriore danno da sanzione conseguente al deferimento. Tuttavia, anche se la condotta del calciatore non è materialmente riferibile alla Società deferita e quest'ultima non ha conseguito alcun vantaggio dal comportamento del calciatore, il principio della responsabilità oggettiva non può essere disatteso e va di conseguenza applicato anche al caso in esame entro ristretti limiti sanzionatori.

P.Q.M.

commina le seguenti sanzioni:

- squalifica del calciatore Vladan Lazic per 5 (cinque) gare effettive;
- inibizione dei dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleone per mesi 1 (uno) ciascuno;
- penalizzazione a carico della Società Serialpes Futsal di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ammonizione a carico della Società Altamarca Montegroup.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 19 ottobre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete